

Repertorio n. 11.694

Raccolta n. 6.242

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove dicembre duemilaventiquattro

9 dicembre 2024

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Io sottoscritto Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

premesso che

per oggi, alle ore 16:00, mediante avviso di convocazione pubblicato entro i termini di legge sul sito internet della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è stata convocata in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della società

"**DESTINATION ITALIA S.p.A.**",

con sede in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale di Euro 11.753.490,92 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 09642040969, R.E.A. MI-2104330 ("**Destination Italia**" o "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

[omissis]

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano

il 11/12/2024

al n. 96443

Serie 1T

Versati € 356,00

ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE

di MILANO MONZA
BRIANZA LODI

il 16/12/2024

al n. 816035/2024
di protocollo

Parte Straordinaria

1) *Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2) *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea (alla quale ho personalmente partecipato collegato in videoconferenza) per la sola parte straordinaria, mentre la parte ordinaria verrà verbalizzata a cura della Società.

Iniziano i lavori assembleari, per la parte straordinaria, alle ore sedici e dieci minuti.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **Giulia Secondina RAVERA**, nata a Cuneo il 12 maggio 1966, collegata in videoconferenza.

Quindi la Presidente

constata e dichiara che:

a) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato EGM - Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

b) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale ("Statuto"), ha designato l'Avv. Alessandro Franzini, nato a Monza il 2 settembre 1982, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

c) la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

d) è stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

e) il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza e ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

f) il capitale sociale attuale è pari a Euro 11.753.490,92 (undicimilioni settecentocinquantatremila quattrocentonovanta virgola novantadue) ed è diviso in n. 18.432.228 (diciottomilioni quattrocentotrentaduemila duecentoventotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

g) la Società non possiede azioni proprie;

h) il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 9 (nove) azionisti, rappresentanti numero 11.619.468 (undicimilioni seicentodiciannovemila quattrocentosessantotto) azioni ordinarie, pari al 63,04% circa del capitale sociale, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto **"A"**;

i) è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

l) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesima, sono collegati in videoconferenza l'Amministratore Delegato Massimiliano COSSU e i Consiglieri Giulio VALIANTE e Daniele SIMONETTI, assenti giustificati gli altri membri;

m) per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente Stefano SARUBBI e i Sindaci Effettivi Roberto

CASSADER e Alberto VENTURINI;

n) si è accertato di identità e legittimazione degli intervenuti;

o) i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Lensed Star S.r.l., titolare di n. 6.404.958 azioni ordinarie, pari al 35,92% circa del capitale sociale, e

- Lastminute.com N.V., titolare di n. 2.116.400 azioni ordinarie, pari al 11,48% circa del capitale sociale;

p) è stata messa a disposizione del pubblico e sul sito internet della Società la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui si allega sotto **"B"** ("**Relazione Illustrativa**").

Pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, ricordando che la presente Assemblea è stata convocata per approvare la proposta di introdurre nello Statuto l'istituto della maggiorazione del diritto di voto, con conseguente modifica e degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, conformemente a quanto espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio

2020 (Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci), secondo la quale anche lo statuto delle società non quotate sul mercato regolamentato può attribuire ai soci, in dipendenza di particolari condizioni soggettive (come il possesso azionario), diritti diversi con la stessa modalità tecnica dell'art. 2351, comma 3 cod. civ. e degli artt. 127-quater e 127-quinquies del TUF.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, prosegue la Presidente, l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto permetterà alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti, così da stabilizzare il proprio azionariato. Gli azionisti della Società, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno infatti rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società.

Più in particolare, la Presidente dichiara che la proposta ha ad oggetto l'adozione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di n. 5 voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene, a fronte di futuri effetti diluitivi derivanti da ulteriori raccolte di risorse finanziarie necessarie a sostenere l'ambizioso progetto di crescita del gruppo Destination Italia.

La Presidente dichiara, poi, che il beneficio verrà attribuito agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla *record date* di cui all'art. 83-sexies, TUF, relativa all'Assemblea straordinaria (i.e. 28 novembre 2024) ("**Record Date**"). Più in particolare, la maggioranza del diritto di voto sarà riconosciuta in modo automatico agli azionisti che trasmetteranno entro 60 giorni dalla Record Date una richiesta alla Società in tal senso ("**Richiesta**"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, corredata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, che accerti il possesso azionario continuativo delle stesse dalla Record Date fino alla data della Richiesta. Si precisa che, ove la Richiesta sia ammissibile, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla Record Date e pertanto a partire da tale data l'avente diritto potrà esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La Società provvederà a comunicare al termine del periodo per la presentazione della Richiesta il numero di azioni che avranno maturato la maggiorazione del diritto di voto.

Quanto ai possibili beneficiari, la Presidente dichiara che la maggiorazione potrà spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario

dell'azione con diritto di voto, nonché (iii)

all'usufruttuario con diritto di voto; fermo restando che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio.

In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può, in via irrevocabile, rinunciare al voto maggiorato, per tutte o parte delle azioni.

La maggiorazione del voto, prosegue la Presidente, sarà inoltre conservata con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi: (i) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante; (ii) successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario); (iii) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (iv) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR; (v) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari; (vi) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società

fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria; (vii) trasferimento a una società interamente controllata.

Il beneficio del voto maggiorato verrà invece meno nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito. Resta fermo che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

Quindi, la Presidente precisa che la maggiorazione del diritto di voto si estenderà nei seguenti casi: (i) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione; (ii) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del voto si computerà anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, mentre non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

La Presidente dichiara, poi, che l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, come già anticipato,

comporta la modifica di talune previsioni statutarie e nello specifico degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, nel testo indicato nella Relazione Illustrativa.

Al riguardo, la Presidente dichiara che:

(i) alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ. a un valore di liquidazione pari a Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro) per azione, per la cui determinazione rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., resa disponibile agli azionisti nei termini di legge, con i relativi pareri della società di revisione e del Collegio Sindacale della Società, che in un unico fascicolo qui si allegano sotto **"C"**;

(ii) l'efficacia della proposta delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Destination Italia non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila), al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art.

2437-quater cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Ciò esposto, La Presidente da lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. per il caso di recesso

delibera

1) di modificare gli articoli 2, 4 e 6 dello statuto sociale di Destination Italia S.p.A. come risulta nella Relazione Illustrativa;

2) di subordinare l'efficacia della delibera di modifica statutaria al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci della Società non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e

prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla verifica dell'avveramento della condizione sospensiva; alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; al deposito dello statuto sociale aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle delibere, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi.".

La Presidente apre la discussione sulla proposta di modifica dello Statuto che precede e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione e passa la parola al Rappresentante Designato, il quale dichiara che ha ricevuto istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega e che gli azionisti

da lui rappresentati hanno tutti e 9 (nove) espresso voto favorevole.

La Presidente dichiara, quindi approvata la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria all'unanimità degli azionisti intervenuti.

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e ricorda che la presente Assemblea è stata altresì convocata per attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ("**Delega**").

Più in particolare, si propone di approvare una Delega che avrà ad oggetto la possibilità di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell'emissione di warrant o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, cod. civ.

La Presidente dichiara poi che:

- l'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione;

- l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega, anche a servizio dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in esecuzione della Delega, non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

La Delega, prosegue la Presidente, è motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di raccolta di nuove risorse a supporto del percorso di crescita e sviluppo del gruppo Destination Italia. Inoltre, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Inoltre, la Presidente segnala che la facoltà di emettere warrant nonché di abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione eventuali warrant (comprensiva della facoltà

di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Quanto all'esclusione del diritto di opzione la Presidente precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero a investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società; (ii) l'esclusione o la limitazione del

diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

L'esercizio della Delega, prosegue la Presidente, comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Più in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, anche per l'applicazione di un eventuale sconto, nonché

eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

Inoltre, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, l'esercizio della Delega comprenderà anche le facoltà di stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della Delega.

Infine, la Presidente precisa che l'attribuzione della Delega determina la modifica dell'art. 2 dello Statuto con l'introduzione della relativa clausola transitoria, nel testo indicato nella Relazione Illustrativa.

La Presidente procede, quindi, alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Ita-

lia S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, cod. civ.,

delibera

1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 dicembre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione Illustrativa, introducendo nell'art. 2 dello Statuto Sociale la seguente clausola 2.6: "L'Assemblea straordinaria in data 9 dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 9 dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, cod. civ., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o

warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per ope-

razioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo cod. civ.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.";

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."

La Presidente apre la discussione sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. che precede e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione e passa la parola al Rappresentante Designato, il quale dichiara che ha ricevuto istruzioni di voto in relazione

al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega e che gli azionisti da lui rappresentati hanno tutti e 9 (nove) espresso voto favorevole.

La Presidente dichiara, quindi approvata la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria all'unanimità degli azionisti intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare, La Presidente dichiara terminata la discussione della parte straordinaria alle ore sedici e trentacinque minuti.

- Si allegano al presente atto:

(i) sotto "**D**" lo statuto recante la sola introduzione della Delega e

(ii) sotto "**E**" lo statuto recante anche le modifiche in merito al voto maggiorato, la cui adozione è sottoposta alla condizione sospensiva sopra indicata.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore diciassette.

Consta di sei fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su ventidue facciate intere e

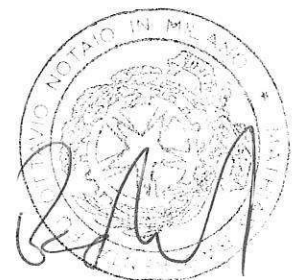
parte della presente sin qui.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 11.694/6.242

ASSEMBLEA DESTINATION ITALIA S.p.A. 9/10 dicembre 2024

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
LENSED STAR SRL	Alessandro Franzini	6.620.958
LATMINUTE.COM NV	Alessandro Franzini	2.116.400
FLEXAGON HOLDINGS LIMITED	Alessandro Franzini (SUBDELEGA)	276.164
INTESA SANPAOLO SPA	Alessandro Franzini	540.400
ACACIA TRAVEL HOLDING S.R.L.	Alessandro Franzini (SUBDELEGA)	312.585
MARCO DEMURTAS	Alessandro Franzini	334.873
VITALIANO PAOLO FEDERICO BORROMEO ARESE BORROMEO	Alessandro Franzini	816.900
4AIM SICAF SPA	Alessandro Franzini (SUBDELEGA)	219.000
MASSIMILIANO COSSU	Alessandro Franzini	382.188
TOTALE Azioni emesse		18.432.228
N. Azionisti		9
N. Azioni intervenute		11.619.468
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		63,039%





DESTINATION ITALIA S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., convocata
per il 9 dicembre 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 dicembre 2024 in
seconda convocazione





CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Destination Italia S.p.A. ("Società" o "Destination Italia") sono convocati, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 2024, alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 10 dicembre 2024, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
 - a. Nomina di un sindaco effettivo.
 - b. Nomina di un sindaco supplente.
 - c. Determinazione del compenso.

In sede straordinaria

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o *warrant*. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti



PARTE ORDINARIA

1. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV.:
 - A. NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO.
 - B. NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE.
 - C. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Signori Azionisti,

in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito (i) all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.; (ii) alla determinazione del compenso del nuovo sindaco effettivo.

1.1. Nomina di un sindaco effettivo. Nomina di un sindaco supplente.

Quanto all'integrazione del Collegio Sindacale, si ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate per ragioni professionali dalla carica di Sindaco effettivo della Società dal dott. Alberto Carlo Magrì, comunicate alla Società in data 30 maggio 2024 ed aventi efficacia immediata.

Si rammenta che a seguito delle predette dimissioni, in mancanza di candidati di altre liste, è subentrato come sindaco effettivo della Società, ai sensi dell'art. 2401, primo comma, cod. civ., il supplente dott. Roberto Cassader.

L'art. 2401, primo comma, cod. civ. prevede che *"i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma"*.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un sindaco effettivo e di (ii) un sindaco supplente. Per chiarezza, è possibile candidare anche il dott. Roberto Cassader.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dell'art. 10.20 dello statuto sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del nuovo Sindaco effettivo con le maggioranze di legge senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

Il Sindaco effettivo che sarà nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalla legge, compresi i requisiti di indipendenza, nonché i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;





(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e il *curriculum vitae*; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

1.2. Determinazione del compenso.

Quanto all'emolumento da riconoscere al nuovo sindaco effettivo, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire allo stesso il medesimo compenso approvato dall'assemblea dei soci del 24 maggio 2023, pari ad Euro 20.000,00 annui, oltre IVA e oneri se e in quanto applicabili, *pro rata temporis*.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ.;
- determinare il compenso del sindaco effettivo.



PARTE STRAORDINARIA

1. INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO E CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 6 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'approvazione della proposta di introdurre nello statuto della Società ("Statuto") l'istituto della maggiorazione del diritto di voto, con conseguente modifica di talune previsioni statutarie.

1. Premessa

L'introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie permetterà alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti, così da stabilizzare il proprio azionariato. Gli azionisti della Società, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società.

Come indicato dall'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e pertanto non siano soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 127-*quinquies* del d. lgs. 58/1998 ("TUF"), lo Statuto potrebbe attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell'articolo 2351, comma 3, cod. civ. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate. In altre parole, i diritti "diversi" che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell'articolo 2348 cod. civ. possono essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni. Si precisa quindi che le modifiche che si intendono proporre non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto di poter tendenzialmente riprodurre nello Statuto - salvo qualche adattamento - quanto disposto dall'articolo 127- *quinquies* del TUF, apportando le modifiche nei termini di seguito illustrati.

2. Entità del beneficio, soggetti beneficiari e richiesta del beneficio

La proposta ha ad oggetto l'adozione dell'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di n. 5 voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed

Capitale sociale € 11.753.490,92 i.v. P.IVA - C.F.: 09642040969 Numero REA: MI - 2104330 PEC: destinationitalia@legaimail.it
mail: info@destinationitalia.com - web: www.destinationitaliagroup.com





efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene, a fronte di futuri effetti diluitivi derivanti da ulteriori raccolte di risorse finanziarie necessarie a sostenere l'ambizioso progetto di crescita del gruppo Destination Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto possa incentivare i destinatari ad adottare un approccio all'investimento di medio/ lungo periodo e conseguentemente garantire una stabilità alla compagine azionaria, consentendo agli azionisti che intendono mantenere il proprio investimento nel tempo di un maggior peso nelle decisioni della Società. Inoltre si ritiene che la maggiorazione del diritto di voto consentirà di potenziare la *governance* garantendo alla Società una maggiore stabilità in sede di attuazione della sua strategia di crescita e di sviluppo da parte di quei soggetti che hanno avuto un ruolo essenziale nella definizione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire il beneficio agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla *record date* di cui all'art. 83-*sexies*, TUF, relativa all'Assemblea straordinaria (*i.e.* 28 novembre 2024) ("**Record Date**").

Più in particolare, la maggiorazione del diritto di voto sarà riconosciuta in modo automatico agli azionisti che trasmetteranno entro 60 giorni dalla Record Date una richiesta alla Società in tal senso ("**Richiesta**"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, corredata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, che accerti il possesso azionario continuativo delle stesse dalla Record Date fino alla data della Richiesta. Si precisa che, ove la Richiesta sia ammissibile, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla Record Date e pertanto a partire da tale data l'avente diritto potrà esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La Società provvederà a comunicare al termine del periodo per la presentazione della Richiesta il numero di azioni che avranno maturato la maggiorazione del diritto di voto.

Quanto ai possibili beneficiari, la maggiorazione potrà spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto; fermo restando che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio.

In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può, in via irrevocabile, rinunciare al voto maggiorato, per tutte o parte delle azioni.

3. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello Statuto che la maggiorazione del voto sarà conservata con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

Capitale sociale € 11.753.490,92 i.v. P.IVA - C.F.: 09642040969 Numero REA: MI - 2104330 PEC: destinationitalia@legalmail.it
mail: info@destinationitalia.com - web: www.destinationitaliagroup.com



- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- trasferimento a una società interamente controllata.

Il beneficio del voto maggiorato verrà invece meno nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Resta fermo che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

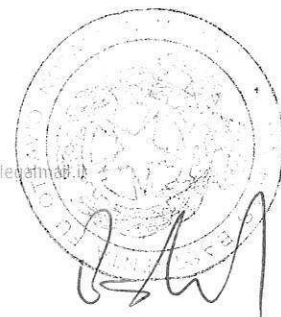
Infine, la maggiorazione del diritto di voto si estenderà nei seguenti casi:

- proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

4. Effetti della maggiorazione del voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza

La maggiorazione del voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

5. Modifiche degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale





Come già precisato, l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto comporta la conseguente modifica di talune previsioni statutarie, e nello specifico degli articoli 2, 4 e [6] dello Statuto.

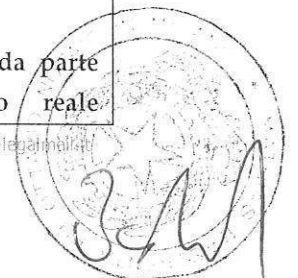
In tale contesto si rende necessario integrare lo Statuto anche al fine di tenere in considerazione le modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 18 novembre 2024.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo degli articoli oggetto di modifica ed il loro nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto e in carattere sottolineato, nel nuovo testo, le parti aggiunte, e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Articolo 2 –Azioni	Articolo 2 –Azioni
2.6. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF"). 2.7. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 2.8. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile. [omissis commi seguenti]	2.6. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF"). 2.7. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 2.8. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto di seguito indicato, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile. 2.9 In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a 5 voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla <i>record date</i> di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2024 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione



	attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla <i>record date</i> alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla predetta <i>record date</i>. Successivamente a tale data l'avente diritto potrà quindi esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi: a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante; b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR; e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale
--	---





legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;

- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una



	parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale. <i>[commi seguenti invariati ad eccezione della numerazione]</i>
Articolo 4 – Obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti	Articolo 4 – Obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti
4.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “disciplina richiamata”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti,	4.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “disciplina richiamata”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti,





anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto. 4.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. 4.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev'essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata.	anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto. 4.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. 4.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev'essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di
--	---



4.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. 4.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. 4.6 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile. 4.7 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computati ai fini	negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto. 4.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. 4.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione e dei diritti di voto, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale con diritto di voto che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione o i diritti di voto hanno subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. 4.6 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile. 4.7 Le azioni ovvero i diritti di voto per i quali per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai
--	--



del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. 4.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.	fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. 4.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
Articolo 6 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan	Articolo 6 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan
6.1 La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. 6.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse	6.1 La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. 6.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in assemblea, e non dei diritti di voto. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto



alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.	dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
--	--

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ. a un valore di liquidazione pari a 0,54 Euro (zero euro e cinquantaquattro centesimi) per azione.

Si precisa che l'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Destination Italia non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

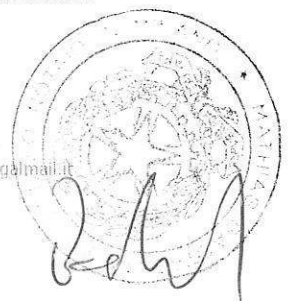
Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter*, cod. civ., disponibile sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com, nella sezione *Investitori/Assemblea degli Azionisti*.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

Capitale sociale € 11.753.490,92 i.v. P.IVA - C.F.: 09642040969 Numero REA: MI - 2104330 PEC: destinationitalia@legalmail.it
mail: info@destinationitalia.com - web: www.destinationitaliagroup.com





"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. per il caso di recesso

delibera

- 1) di modificare gli articoli 2, 4 e 6 dello statuto sociale di Destination Italia S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) di subordinare l'efficacia della delibera di modifica statutaria al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci della Società non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla verifica dell'avveramento della condizione sospensiva; alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; al deposito dello statuto sociale aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle delibere, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi."*



2. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 5 DEL CODICE CIVILE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 5.000.000,00, COMPRESIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE O WARRANT. MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("Delega") da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

1. Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell'emissione di *warrant* o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esecuzione della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

2. Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che





meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società ed è volto a perseguire la relativa strategia di investimento, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di raccolta di nuove risorse a supporto del percorso di crescita e sviluppo del gruppo Destination Italia.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga



opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

La facoltà di emettere *warrant* nonché di abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione eventuali *warrant* (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant*), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

In caso di delibere di emissione di *warrant* con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di *warrant*, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, l'esercizio della Delega comprenderà anche le facoltà di stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi





compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della Delega.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

4. Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

5. Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo), anche a servizio dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esecuzione della Delega, non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00.

6. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

7. Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 2 dello statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

"L'Assemblea straordinaria in data [9] dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [9] dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di



sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società".

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, c.c.*





delibera

- 1) *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [9] dicembre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione", introducendo nell'art. 2 dello Statuto Sociale la seguente clausola 2.6: "L'Assemblea straordinaria in data [9] dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [9] dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:*
 - a) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;*
 - b) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;*



- c) *in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società";*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."*

Milano, 21 novembre 2024

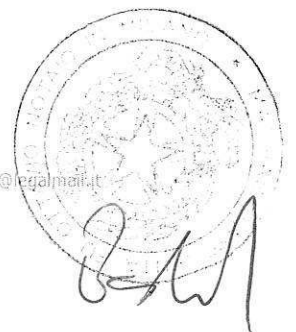
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Secondina Giulia Ravera

DocuSigned by:

C95B4C3FCEEE44F...





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI DESTINATION ITALIA S.P.A. IN CASO DI RECESSO

Signori Azionisti,

la presente relazione viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. ("**Destination Italia**" o "**Società**") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 21 novembre 2024, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società convocata per il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 16:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2024, alle ore 12:00, la proposta di modifica dello statuto sociale della Società ("**Statuto**") volta a introdurre la maggiorazione del diritto di voto. La presente Relazione illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter, cod. civ..

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia in data 21 novembre 2024 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale al fine di introdurre la maggiorazione del diritto di voto. Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("**Relazione Illustrativa**") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com, Sezione *Investitori/Assemblea azionisti*.

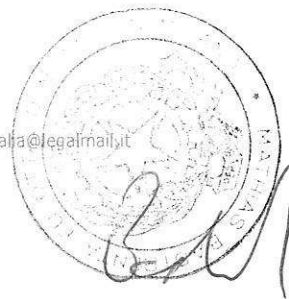
Ove approvata, la modifica statutaria determina una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica statutaria compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("**Diritto Recesso**"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione, pertanto, indica:

- (i) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente a una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché
- (ii) le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

2. Condizione sospensiva





La modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è subordinata all'avveramento della seguente condizione sospensiva:

- (i) l'importo complessivo di liquidazione a carico della Società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ. **non** sia superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) ("**Esborso Massimo del Recesso**"). Si precisa, inoltre, che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Resta quindi fermo che le dichiarazioni di recesso, manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui si sia verificata, salvo rinuncia, la suddetta condizione. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'Assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali della Società.

La verifica circa l'avveramento della predetta condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della condizione sospensiva. L'avveramento o il mancato avveramento della condizione saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com.

La condizione, apposta nell'esclusivo interesse della Società, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, tenere conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di soci o di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

3. Criteri di determinazione del valore delle azioni



Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal codice civile per le società per azioni, in particolare dall'art. 2437-ter, cod. civ..

In applicazione del comma 2 del suddetto articolo, *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.

Il comma 3 dell'art. 2437-ter, invece, stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni quotate nei mercati regolamentati è definito sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, salvo che lo statuto preveda che le modalità di determinazione del valore delle azioni siano quelle di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

Sul punto, occorre segnalare, in via preliminare, che le azioni di Destination Italia sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), con la conseguenza che le azioni della Società non sono quotate su un mercato regolamentato e che, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 2437-ter, cod. civ..

Inoltre, lo Statuto della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, cod. civ.. Tuttavia, si evidenzia che l'art. 13.7 dello Statuto prevede che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione debba tenere a riferimento il valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso.

In considerazione di quanto precede, il criterio o i criteri di determinazione del valore di recesso dovrebbero essere determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter, individuando il criterio o la pluralità di criteri che, nel caso concreto, meglio risponderebbero all'obiettivo di pervenire al valore reale delle azioni della Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un esperto indipendente, individuato in EnVent Italia Sim S.p.A. ("**Esperto Indipendente**" o "**EnVent**"), che ha rilasciato, in data 21 novembre 2024, la propria analisi sul valore di liquidazione delle azioni a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, ed i cui contenuti sono stati condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione di Destination Italia ai fini della determinazione di tale valore di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso. I contenuti di tale analisi sono riportati di seguito nella presente Relazione per le parti salienti.

Si precisa che la data di riferimento delle valutazioni effettuate dall'Esperto Indipendente è il 30 settembre 2024 mentre i parametri di mercato utilizzati sono aggiornati al 21 novembre 2024. EnVent ha condotto le proprie analisi valutative in una logica c.d. "*as is - where is*" e "*stand alone*", ovvero assumendo che la Società





continui nella sua realtà operativa corrente ed in autonomia il suo percorso di sviluppo.

L'Esperto Indipendente ha ritenuto opportuno applicare, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, sia metodi di mercato - quali l'analisi delle quotazioni di Borsa - sia metodi analitici: EnVent ha ritenuto che il metodo maggiormente in linea con l'impostazione del codice civile sia il metodo misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del *goodwill*. In particolare, l'applicazione di tale metodo risulta coerente con la ricerca del valore intrinseco poiché, oltre ad includere la capacità di reddito già affermata, considera anche le possibilità di generazione di reddito future che potrebbero ricavarsi da investimenti già avviati o per i quali la Società dispone delle attività primarie necessarie, senza però considerare le prospettive future. Dall'analisi dell'Esperto Indipendente emergono le seguenti considerazioni:

- **metodo misto patrimoniale - reddituale:** l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale prevede che la valutazione di un'azienda debba essere effettuata quale somma di una componente patrimoniale e di una componente immateriale che corrisponde all'avviamento (*goodwill*), ossia la capacità dell'azienda di produrre un sovra reddito rispetto a quello ordinario. In particolare, nel caso di Destination Italia, EnVent ha scelto di applicare questo metodo con approccio *asset side*: il *goodwill* è stato determinato con riferimento al valore inferiore del range di EBITDA *target* diffuso al mercato dal Management per l'esercizio FY2025, su cui è stato applicato un tasso di crescita perpetuo, ridotto per il rendimento medio di mercato atteso calcolato con il WACC, sia con orizzonte temporale indefinito (*perpetuity*, in considerazione delle caratteristiche di *growth company* della Società) sia con orizzonte temporale limitato (10 anni, in ottica più prudentiale). Tenuto conto di quanto precede, attraverso l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale, EnVent ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società nell'intervallo compreso tra Euro 0,51 ed Euro 0,59 nel caso di *goodwill* in *perpetuity* e tra Euro 0,45 ed Euro 0,49 nel caso di *goodwill* con orizzonte temporale limitato;
- **metodo di mercato:** il metodo di mercato presuppone che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenti un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime. Nonostante Destination Italia sia una società quotata in un mercato non regolamentato ed in quanto tale non trovi diretta applicazione quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., il quale prevede come criterio esclusivo "la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso", il codice civile non vieta l'utilizzo di criteri analoghi per le società ammesse alle negoziazioni in mercati non regolamentati, anche considerando che, nel caso specifico di Destination Italia, i volumi e il flottante della Società possono essere ritenuti parametri di valutazione attendibili. Al riguardo, EnVent ha analizzato l'andamento dei prezzi di chiusura e dei volumi del titolo di Destination Italia dal 23 maggio 2024 al 20 novembre 2024,



concludendo che negli ultimi 6 mesi il prezzo ha registrato un calo superiore al 30%, *trend* che si è stabilizzato nell'ultimo mese intorno a Euro 0,60 con volumi mediamente superiori alla media storica. L'Esperto Indipendente ha stimato il valore di mercato di Destination Italia sulla base dell'analisi dei prezzi di Borsa, calcolando la media aritmetica dei prezzi di chiusura e dei prezzi ponderati per i volumi in differenti orizzonti temporali con riferimento al 20 novembre 2024, tra Euro 0,58 (media dei prezzi nell'ultimo mese) e Euro 0,67 (media a tre mesi).

Sulla base delle metodologie di valutazione applicate, EnVent ha determinato che il valore di recesso per le azioni di Destination Italia possa essere correttamente individuato in un range tra Euro 0,50 ed Euro 0,58.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzata la relazione predisposta dall'Esperto, ritiene di condividerla e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

4. Valore di recesso

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437 - *ter* cod. civ. e delle conclusioni raggiunte dall'Esperto, che il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia ha ritenuto di far proprie, il Consiglio ha ritenuto di identificare in Euro 0,54 (zero euro e cinquantaquattro centesimi) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevole fissare tale valore di liquidazione, alla luce delle metodologie sopra esposte, in un importo non superiore al valore intermedio dell'intervallo di valorizzazione sopra rappresentato (Euro 0,50 ed Euro 0,58).

Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegata alla presente relazione *sub* Allegato 1) e sentito il parere del Collegio Sindacale (allegato alla presente relazione *sub* Allegato 2).

5. Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di Destination Italia a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, cod. civ. nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. *record date* di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater*, cod. civ.. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite





comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., unicamente mediante invio di lettera raccomandata ("**Dichiarazione di Recesso**") da spedire a Destination Italia entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva le modifiche statutarie in questione ("**Termine**"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata alla Società unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 Milano, con oggetto: "Destination Italia - Comunicazione di Recesso".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post *trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (all'indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Destination Italia in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della



Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Destination Italia in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Destination Italia entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., come di seguito illustrato:

- (i) in primo luogo, le azioni Destination Italia per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di Destination Italia, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute ("**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan Italia.

Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni Destination Italia per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di





essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

La Società provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito *internet* di Destination Italia all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ.. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

- (ii) ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di Destination Italia potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., entro 180 giorni dalla Dichiarazione di Recesso, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357, cod. civ.. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Fermo restando quanto precedentemente descritto in ordine alla condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia della modifica statutaria, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di Destination Italia, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com.

6. Documenti a disposizione del pubblico

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione di Crowe Bompani S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei



conti) e al parere del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Destination Italia e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-ter cod. civ., preso atto del parere di Crowe Bompani S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e del Collegio Sindacale, ha determinato in Euro 0,54 (zero euro e cinquantaquattro centesimi) il valore unitario di liquidazione delle azioni di Destination Italia ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della modifica statutaria.

7. Allegati

- Relazione di Crowe Bompani S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.;
- Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione, rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..

Milano, 21 novembre 2024

Secondina Giulia Ravera
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Destination Italia S.p.A.

DocuSigned by:
A stylized signature of Giulia Ravera in black ink.
C95B4C3FCEEE44F...



Destination Italia S.p.A

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437- ter,
secondo comma del Codice Civile

PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione di
Destination Italia S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

1.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. (di seguito, anche "**Destination Italia**" o la "**Società**"), nella delibera del 21 novembre 2024, intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, fissata in prima convocazione in data 9 dicembre 2024 ed in seconda convocazione in data 10 dicembre 2024, talune modifiche allo statuto sociale di Destination Italia ("**Statuto**"), volte a consentire alla Società l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto in Statuto.

Tali modifiche statutarie configurano una variazione dello statuto sociale concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica degli articoli 2,4 e 6 dello statuto sociale compete il diritto di recesso, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, ricorrendo, in particolare, i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile. In sintesi, la proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società di richiedere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di cinque voti per ciascuna azione agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla record date di cui all'art. 83-sexies, TUF, relativa all'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato EnVent Italia Sim S.p.A. (di seguito anche i "**Consulenti**" o "**EnVent**") di predisporre una analisi sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso degli azionisti a seguito delle sopra citate modifiche a supporto delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società da effettuarsi ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

Gli Amministratori di Destination Italia riportano nella Relazione Illustrativa che le modifiche statutarie, di cui si propone l'approvazione, sono subordinate all'avveramento della condizione sospensiva, rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione, che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Destination Italia agli Azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. Codice Civile, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000 (Euro centomila/00). L'esborso massimo del recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5 del Codice Civile nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione. Si precisa inoltre che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile, a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Destination Italia agli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000 (Euro centomila/00), salvo rinuncia.

MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA BRESCIA PISA BOLOGNA

Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria in merito alla modifica delle predette clausole statutarie.

Come riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Valore di Liquidazione delle azioni Destination Italia in caso di recesso" (di seguito anche solo la "**Relazione Illustrativa**"), la condizione sospensiva potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie stesse.

L'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile stabilisce che il Valore di Liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

Crowe Bompani S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, è chiamata ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile a predisporre il parere sul Valore di Liquidazione delle azioni dei soggetti che eserciteranno il diritto di recesso.

All'esito dell'ottenimento e dell'analisi della documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, inclusa la Relazione Illustrativa, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Destination Italia il parere previsto dall'art. 2437 ter del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Destination Italia S.p.A.. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sull'esborso massimo del recesso, che compete agli Amministratori della Società.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la Relazione Illustrativa degli Amministratori contenente le valutazioni effettuate con riguardo alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso;
- i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società;
- le ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- bozza della relazione del Collegio Sindacale in merito all'operazione;
- lo statuto della Società;
- i bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2023 e le relazioni di revisione contabile da noi emesse;
- relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024;
- comunicato stampa del 31 ottobre 2024 in cui il Management di Destination Italia FY2023/24 ha annunciato le linee guida del progetto strategico e i range target per il FY2025;
- la situazione infrannuale consolidata al 30 settembre 2024;
- altri dati ed informazioni verbali di carattere gestionale e finanziario rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico comunicateci nel corso degli incontri intervenuti;
- il Documento predisposto da EnVent SpA: "Analisi a supporto del Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del prezzo di recesso" al fine di comprendere le modalità ed i criteri adottati dagli emittenti ai fini della determinazione del valore di recesso.

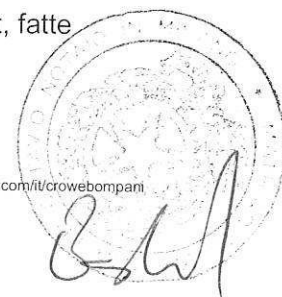
In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di Destination Italia S.p.A., relativamente al fatto che i dati e le informazioni messe a disposizione nello svolgimento del nostro incarico fossero accurate e complete e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4. **METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI**

Lo Statuto della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, cod. civ. Tuttavia, si evidenzia che l'art. 13.7 dello Statuto prevede che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione debba tenere a riferimento il valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso.

In considerazione di quanto precede, il criterio o i criteri di determinazione del valore di recesso dovrebbero essere determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter, individuando il criterio o la pluralità di criteri che, nel caso concreto, meglio risponderebbero all'obiettivo di pervenire al valore reale delle azioni della Società. A tal fine, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un esperto indipendente, individuato in EnVent, che ha rilasciato, in data 21 novembre 2024, la propria analisi sul valore di liquidazione delle azioni a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, ed i cui contenuti sono stati condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione di Destination Italia ai fini della determinazione di tale valore di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso.

Pertanto, nel prosieguo di questo paragrafo si farà riferimento alle valutazioni di EnVent, fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Società.



4.1. Metodologia adottata

I Consulenti, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione, hanno ritenuto di adottare, per le finalità di cui all'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, il metodo Misto "patrimoniale-reddituale" quale metodologia di valutazione principale, corroborato dalle risultanze ottenute mediante l'applicazione del metodo delle "quotazioni di Borsa".

Tali metodologie sono state ponderate, attribuendo alle risultanze della metodologia del metodo misto patrimoniale reddituale un peso percentuale pari al 80% (40% sia in orizzonte temporale definito sia in *perpetuity*) e alle risultanze dell'analisi dei prezzi di mercato un peso pari al 20%.

Le analisi valutative sono state effettuate con riferimento alla data del 30 settembre 2024 in una logica c.d. «*as is – where is*» e «*stand alone*», ovvero assumendo che la Società continui nella sua realtà operativa corrente ed in autonomia il suo percorso di sviluppo. Il valore così ottenuto è stato rapportato al numero di azioni attualmente in circolazione della Società.

Secondo il metodo Misto "patrimoniale-reddituale" il valore dell'azienda è frutto della sommatoria di due elementi: (i) capitale netto rettificato espresso a valori correnti e (ii) goodwill, inteso come reddito medio differenziale atteso attualizzato.

I metodi misti patrimoniali – reddituali sono largamente utilizzati nella pratica in quanto compendiano gli elementi di certezza e verificabilità tipici del metodo patrimoniale con la validità concettuale di quello reddituale, più idoneo a cogliere il valore potenziale futuro del complesso aziendale.

Alla luce di quanto sopra, oltre che per aderenza rispetto a quanto disciplinato dalle norme dettate dal Codice Civile in materia di recesso, il Consulente ha optato per l'applicazione di un metodo misto per determinare, in via principale, il valore per azione della Società.

D'altro canto, l'applicazione della metodologia delle "quotazioni di Borsa" consiste nella stima del valore economico della società oggetto di valutazione mediante l'utilizzo della capitalizzazione di Borsa rilevata sulle base di quotazioni del titolo registrate in intervalli di tempo ritenuti sufficientemente significativi. In particolare, i Consulenti si riferiscono nel caso specifico alla media (semplice e ponderata) dei prezzi degli ultimi 6 mesi, caratterizzate da volumi più rilevanti, a conferma della maggiore significatività dei relativi prezzi.

Per quanto riguarda l'applicazione del metodo misto, in ottica asset side, è stato considerato il capitale investito netto al 30.09.2024 (considerando il book value quale migliore proxy del fair value) a cui è stato sommato il goodwill (ottenuto da un sovrareddito calcolato come differenza tra il valore inferiore del range di EBITDA target diffuso al mercato dal Management per l'esercizio FY2025 e il rendimento di mercato del capitale investito netto, sia in *perpetuity* sia in un orizzonte limitato 10 anni). Per ottenere l'Equity Value è stata sottratta la Posizione Finanziaria Netta al 30.09.2024 e sommato il surplus asset rappresentato dal valore attuale delle perdite pregresse.

Per quanto riguarda, invece, il metodo delle quotazioni di borsa, nel caso specifico, Destination Italia S.p.A. è una Società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan (nel seguito anche "EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. A tal proposito, gli Amministratori e i loro Consulenti fanno notare come, da un punto di vista tecnico, Euronext Growth Milan non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile.

Tuttavia, l'assenza di un obbligo all'uso esclusivo di tale metodologia come previsto dal Legislatore per le società quotate nei mercati regolamentati non impedisce l'applicazione della metodologia in questione anche per le società ammesse alle negoziazioni in mercati non regolamentati in considerazione del suo intrinseco valore segnaletico, soprattutto nell'ultimo trimestre caratterizzato da un discreto livello di volumi, avendo riguardo ad un valore medio. Ai fini del calcolo della

predetta media (semplice e ponderata), l'orizzonte temporale preso a riferimento corrisponde ai sei mesi antecedenti la data di assunzione della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie anzidette, ritenendosi un arco temporale sufficientemente ampio e adeguatamente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società. In ogni caso si fa rinvio alla relazione sulla determinazione del valore di recesso per una descrizione più puntuale delle ragioni e dei criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

Sulla base della metodologia sopra menzionata e delle considerazioni svolte, gli Amministratori ritengono di potere individuare un Valore di Liquidazione delle azioni pari ad Euro 0,54 per azione, coerente con il range identificato dai Consulenti compreso tra circa Euro 0,50 ed Euro 0,58 per azione.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

I Consulenti non hanno ravvisato difficoltà particolari nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni. Tuttavia hanno specificato che:

- L'applicazione del metodo misto richiede l'utilizzo di dati relativi a quotazioni e parametri di mercato (quali tassi, beta, tasso di crescita g , ecc.) che sono soggetti a fluttuazioni, anche significative, a causa della volatilità dei mercati, con conseguenze sui risultati della valutazione
- La stima del tasso di sconto richiede la selezione di un campione di società comparabili, la cui applicazione in ambito valutativo si fonda sull'ipotesi di affinità tra la società oggetto di valutazione e il panel di società selezionate come campione di confronto. La significatività dei risultati è infatti strettamente dipendente dalla confrontabilità del campione. Nella fattispecie, considerate le specificità di Destination Italia, le società selezionate sono solo parzialmente comparabili all'Emittente, dal punto di vista dimensionale, operativo e finanziario
- La volatilità registrata nell'andamento delle principali variabili macroeconomiche, nel mercato creditizio, delle materie prime e finanziario, correlata al susseguirsi di eventi tra i quali il conflitto in Ucraina e le ulteriori tensioni internazionali in Medio Oriente, nonché l'andamento inflattivo e le conseguenti politiche delle banche centrali, hanno un effetto sulla valutazione della Società e non si possono prevedere gli effetti che tale contesto potrebbe avere per la Società.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali procedure:

- effettuato una lettura critica della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni di Destination Italia S.p.A. in caso di recesso, redatta nella versione definitiva in data 21 novembre 2024 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- esame critico dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori in applicazione del metodo adottato nell'ambito del processo valutativo;



- verificata la coerenza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti di riferimento ritenute più opportune nelle circostanze e con la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- discussioni e approfondimenti con la Direzione di Destination Italia S.p.A. in merito al lavoro da loro svolto per l'individuazione della metodologia di determinazione del valore economico della Società e conseguentemente del diritto di recesso, onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevole, motivata e non arbitraria;
- discussione con il Collegio Sindacale di Destination Italia S.p.A. in merito alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- effettuato una lettura critica del Documento predisposto da EnVent Italia Sim S.p.A.:
"Analisi a supporto del Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del prezzo di recesso" al fine di comprendere le modalità ed i criteri adottati dagli emittenti ai fini della determinazione del valore di recesso, redatto nella versione definitiva in data 21 novembre 2024 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- verificata la corrispondenza tra le bozze della documentazione ricevuta nel corso dell'incarico e le versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a Relazione degli Amministratori, e Statuto della Società, trasmessici formalmente al termine della seduta consiliare odierna.

I bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 di Destination Italia S.p.A. sono stati da noi a suo tempo assoggettati a revisione contabile.

Abbiamo altresì raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 nonché dopo la predisposizione della situazione infrannuale consolidata al 30 settembre 2024 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

Abbiamo infine ottenuto specifiche ed espresse attestazioni, che, per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Società, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai fini del diritto di recesso.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per le finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle azioni, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, il Valore di Liquidazione delle azioni è stato definito in Euro 0,54.

Al riguardo esprimiamo di seguito le nostre considerazioni in ordine all'adeguatezza, nelle circostanze, della metodologia valutativa scelta dal Consiglio di Amministrazione, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà:

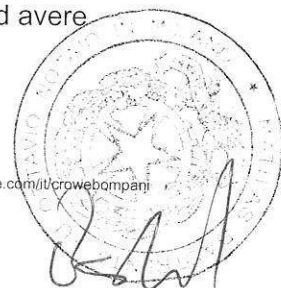
- l'applicazione del metodo misto patrimoniale - reddituale risulta coerente con la ricerca del valore intrinseco poiché, oltre ad includere la componente patrimoniale, considera anche le

possibilità di generazione di reddito future che potrebbero ricavarsi da investimenti già avviati o per i quali la società dispone delle attività primarie necessarie, senza però considerare le prospettive future dunque non considerando il valore potenziale della società in caso di «*highest and best use*», che non spetta al socio recedente;

- le azioni di Destination Italia S.p.A. sono quotate all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 2437-ter, terzo comma del Codice Civile, che specifica che *“il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*. Gli Amministratori hanno ritenuto pertanto ragionevole, al fine dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, fare riferimento (a titolo “segnaletico”) anche al valore di mercato delle azioni di Destination Italia S.p.A, così come da quotazione su Euronext Growth Milan sulla base di un arco temporale che possa esprimere il valore economico della Società in maniera congrua e aggiornata alla data del 21 novembre 2024 tenendo conto dello scenario macroeconomico attuale sui mercati finanziari;
- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori, evidenziamo quanto segue:
 - la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, il mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari come sopra citato;
 - l'utilizzo del calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari (peraltro caratterizzata da volumi più rilevanti, a conferma della maggiore significatività dei prezzi attuali rispetto a medie relative a orizzonti temporali più lunghi);
 - l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'attuale contesto macroeconomico;
 - l'approccio metodologico complessivamente adottato dal Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale, con l'utilizzo tramite apposita ponderazione di un metodo principale e uno di controllo in aderenza alla dottrina e alla prassi valutativa.

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sull'assenza di dati finanziari previsionali attendibili, sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua a manifestare, impatti significativi sullo scenario macro-economico e sul sistema finanziario in particolare in relazione alle vicende connesse al prosieguo del conflitto russo-ucraino e palestinese che hanno avuto e continueranno ad avere impatti rilevanti sui mercati finanziari.



Alla luce di quanto sopra, non si può escludere che il perdurare della volatilità registrata sui mercati finanziari e la sua evoluzione possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e che il valore di liquidazione delle azioni possa differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata in prima convocazione in data 9 dicembre 2024 ed in seconda convocazione in data 10 dicembre 2024, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio di Amministrazione della Società del 21 novembre 2024 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni in Destination Italia S.p.A., e conseguentemente del diritto di recesso non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni medesime.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Destination Italia S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Destination Italia S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 21 novembre 2024

Crowe Bompani SpA



Alessandro Rebora
(Socio)

Parere del Collegio Sindacale di Destination Italia S.p.A. ex art. 2437-ter c.c. sulla determinazione del valore delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso in conseguenza dell'introduzione del voto maggiorato e delle connesse modifiche statutarie

Spettabili Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. ("Destination" o la "Società") ha convocato l'Assemblea straordinaria di Destination per il giorno 9 dicembre 2024 - e, all'occorrenza in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2024 - per deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto Sociale, volta ad introdurre la maggiorazione del diritto di voto.

In caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea degli azionisti verranno modificate ed introdotte clausole statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione; conseguentemente i soci che non avranno concorso alla deliberazione avranno diritto di recedere, ai sensi ed in ottemperanza degli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

In particolare, l'art. 2437-ter del codice civile "Criteri di determinazione del valore delle azioni" prevede che:

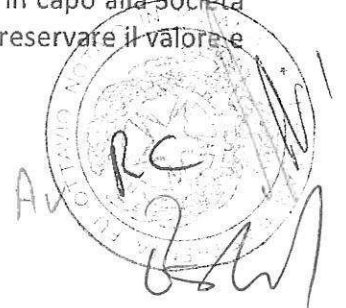
- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma);
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2° comma);
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni

precedenti la data fissata per l'assemblea (5° comma).

Il Collegio Sindacale ha quindi vigilato sul rispetto del dettato normativo e, al pari della società di revisione Crowe Bompani S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni tratte, ha emesso il proprio parere di legge, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie dell'art. 2437-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Destination, nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno" dell'Assemblea straordinaria sopra citata, destinata agli azionisti, espone le motivazioni che, a suo avviso, suggeriscono l'opportunità di introdurre nello Statuto Sociale la maggiorazione del diritto di voto, con l'attribuzione del beneficio nella misura di cinque voti per ciascuna azione, agli azionisti che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni a decorrere dalla "record date" di cui all'art. 83-sexies TUF (28 novembre 2024) relativa all'Assemblea straordinaria sopra citata.

Nella suddetta Relazione viene inoltre precisato che l'efficacia delle modifiche statutarie è sospensivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di Euro 100.000,00, il tutto allo scopo di limitare l'impatto finanziario - ad oggi non prevedibile - che potrebbe derivare in capo alla Società ove la stessa fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti, così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione dei propri obiettivi strategici.



Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A., inoltre, nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Destination Italia S.p.A. in caso di recesso" descrive ulteriormente l'operazione proposta, con necessario *focus* sulla scelta dei criteri di determinazione del valore delle azioni oggetto di recesso, la definizione del valore puntuale di liquidazione, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la procedura di liquidazione dei titoli azionari.

Il nostro parere viene pertanto espresso sull'idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e delle scelte adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni dei soci che esercitino il diritto di recesso.

Al riguardo, l'art- 2437 ter, secondo comma, del codice civile prevede che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato *"tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ha conferito un incarico ad un Esperto Indipendente, EnVent Italia Sim S.p.A. (l'"Esperto"), consulente finanziario di comprovata professionalità.

L'Esperto Indipendente, in particolare, ha ritenuto opportuno applicare, al fine della determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, sia metodi di valutazione analitici, quali il metodo misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del *goodwill*, che metodi di valutazione di mercato, quali l'analisi delle quotazioni di Borsa.

Sulla base delle metodologie di valutazione applicate, dunque, l'Esperto ha ritenuto che il valore di recesso per le azioni di Destination Italia S.p.A. possa essere correttamente individuato in un range tra Euro 0,50 ed Euro 0,58 ed ha rilasciato apposita Relazione al Consiglio di Amministrazione, che è stata acquisita agli atti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2024 ha ritenuto di far proprie le conclusioni raggiunte dall'Esperto e di identificare in un importo, non superiore al valore intermedio dell'intervallo identificato dall'Esperto, pari ad Euro 0,54 per azione, il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Il Collegio Sindacale, nell'esaminare i principi illustrati dagli amministratori e tenuto conto della relazione dell'Esperto, evidenzia di non aver effettuato alcuna valutazione economica della Società, né corrente né prospettica; tale valutazione spetta esclusivamente agli amministratori. Il Collegio Sindacale dà inoltre atto di non aver incontrato - nello svolgimento del proprio lavoro - limiti, criticità e difficoltà specifiche e di aver operato in piena autonomia, sia pure con confronto aperto con la stessa Società e con la società di Revisione.

Il Collegio Sindacale, dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso (art. 2437-ter 3° comma del codice civile), ritiene corretto che, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, siano stati utilizzati sia metodi di mercato, quali l'analisi delle quotazioni di borsa, sia metodi analitici, quali il metodo misto patrimoniale reddituale con stima autonoma del *goodwill*, e ritiene

Av
pe

quindi ragionevole la scelta degli Amministratori di individuare il valore di recesso dell'azione nel valore intermedio del range proposto dall'Esperto, pari ad Euro 0,54 per azione.

Pertanto lo scrivente Collegio, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti nelle summenzionate relazioni illustrative e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuto il soggetto incaricato della revisione legale, esprime il proprio parere favorevole in relazione al valore di liquidazione delle azioni di Destination Italia S.p.A. oggetto di recesso individuato dagli amministratori, ritenendolo coerente con il dettato normativo e le disposizioni statutarie.

Il presente parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio e a tale data si riferisce nell'accertare l'adeguatezza, intesa come non arbitrarietà e non contraddittorietà, degli assunti e delle conclusioni del Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

Milano 21 novembre 2024

IL COLLEGIO SINDACALE



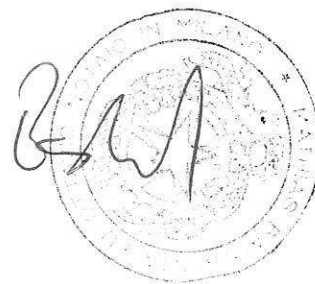
Dott. Stefano Sarubbi



Dott. Roberto Cassader



Dott. Alberto Venturini



STATUTO

-

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata "**Destination Italia S.p.A.**" ("la **Società**").

Sede e domicilio dei soci

- 1.2. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.
- 1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

- 1.5. La Società ha per oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.
- 1.6. In particolare, la Società potrà: contribuire, attraverso iniziative opportune, quali ad esempio corsi di formazione o perfezionamento, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività turistica in Italia e all'estero; promuovere specifiche iniziative che valgano a sollecitare l'impegno dello stato e degli enti pubblici per un programma di intervento e di provvidenza che facilitino la costruzione e lo sviluppo di strutture turistiche a carattere sociale; contribuire in generale alla diffusione e propaganda di principi etici sociali a cui si ispira l'attività turistica come strumento di emancipazione di sviluppo culturale e di miglioramento delle relazioni tra i popoli.
- 1.7. La Società ha inoltre per oggetto: (A) la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la vendita di attività turistiche attraverso l'integrazione dell'offerta turisti-

ca italiana, e l'aggregazione dei relativi operatori, sia attraverso i tradizionali canali distributivi sia per mezzo dei c.d. strumenti di vendita online e attraverso le reti internet; (B) l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, la rappresentanza di linee aeree, ferroviarie e marittime; la gestione per conto proprio o di terzi, di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, mense, minigolf, discoteche, rifugi montani, villaggi turistici, impianti sportivi, camping, ostelli, residences e simili, di escursioni, visite guidate e biglietterie, sia in Italia che all'estero; (C) l'organizzazione di gare sportive; (D) l'organizzazione, la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, fiere, mostre, manifestazioni; (E) l'autonoleggio a breve e lungo termine, con e senza autista; (F) la rappresentanza industriale e commerciale, con e senza deposito, di servizi di autonoleggio e servizi turistici; (G) la produzione e la commercializzazione di software volti alla gestione delle attività di cui al presente oggetto sociale; (H) l'edizione e la pubblicazione di libri e riviste volti alla divulgazione delle attività sociali (con espressa esclusione della stampa quotidiana); (I) più in generale, la vendita di servizi alberghieri, pacchetti turistici, attività culturali ed esperienziali (come ad esempio musei, eventi, escursioni, corsi di artigianato e di cucina, attività ludiche e sportive), servizi di biglietteria, trasporti privati e locali, nonché servizi d'informazione, attrazione e intrattenimento; (L) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) dei territori italiani e la vendita di beni e servizi nei predetti settori, nonché più in generale di ogni attività di cui al presente oggetto sociale, attraverso lo strumento del commercio elettronico o altre forme; (M) la prestazione di servizi di informazione e consulenza, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, a soggetti terzi (anche stranieri) per operare nel settore turistico all'interno del mercato italiano; (N) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) e la vendita, sia in proprio che per conto terzi, di articoli di enogastronomici e alimentari, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori in generale, articoli da regalo, articoli sportivi e attrezzature per lo sport;

- 1.8.** La Società svolgerà le attività di promozione turistica con attenzione anche alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori di nicchia ed alle sinergie con l'attrattività di prodotti italiani quali quelli nei settori della moda, del design e dell'enogastronomia.

1.9. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

1.10. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

1.11. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

2.1. Il capitale della Società è di Euro 11.753.865,92 (undicimilioni settecentocinquatremila ottocentosessantacinque virgola novantadue), ripartito in n. 18.432.228 (diciottomilioni quattrocentotrentaduemila duecentoventotto) azioni ordinarie, prive del valore nominale.

2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 29 luglio 2021, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui al comma precedente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024".

2.3. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., entro il termine finale del 30 giugno 2024.

2.4. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di emettere, in via scindibile, in una o più *tranche*, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, denominato "Destination Italia POC 2023-2028", di ammontare nominale complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante emissione di massime n. 1.000 (mille) obbligazioni di valore nominale unitario pari euro 3.000,00 (tremila/00), convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di conversione:

$$Ac = Vn / \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

dove:

"Ac" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

"Vn" indica il valore nominale di ciascuna obbligazione;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica il maggiore tra: (i) Euro 2,00 ("Floor"); e (ii) la me-

dia semplice dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società presso l'Euronext Growth Milan nei 10 mesi precedenti la Data di Conversione come pubblicato da Borsa Italiana ("Media Prezzi Negoziazione"), fino ad un valore massimo di Euro 5,00 per azione ("Cap") (essendo inteso che ove la Media Prezzi Negoziazione eccedesse il Cap, si prenderà in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione esclusivamente il Cap), applicando alla Media Prezzi Negoziazione uno sconto del 10% ("Sconto").

Il Prezzo di Sottoscrizione, calcolato come sopra previsto, sarà arrotondato al centesimo di euro (Euro 0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore).

L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Destination Italia POC 2023-2028", in via scindibile, di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ai seguenti termini e condizioni: (i) le azioni di nuova emissione sono riservate ai portatori delle obbligazioni "Destination Italia POC 2023-2028" che esercitino il diritto di conversione durante il Periodo di Conversione come definito dal regolamento del prestito obbligazionario "Destination Italia POC 2023-2028" e in ragione del Rapporto di Conversione di cui *supra*; (ii) il termine finale di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., è fissato al 31 dicembre 2028; (iii) qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il predetto termine finale di sottoscrizione, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

- 2.5.** L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2028 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 2.707.349,76, (duemilionesettecentomilasettetrecentoquarantanove virgola settantasette) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.230.234 (quattromilioniduecentotrentamiladuecentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valo-

re nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Long Term Incentive Plan Destination Italia", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo pari a 0,95 (zero virgola novantacinque) Euro per azione.

2.6. L'Assemblea straordinaria in data 9 dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 9 dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il ri-

- spetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;
- b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;
- c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

Azioni

- 2.7. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 2.8. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2.9. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.10. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.11. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.12. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 *bis* e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).

2.13. Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell’art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell’art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell’articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

2.10 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

2.11 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l’interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell’articolo 2344

codice civile.

2.12 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

2.13 In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

2.14 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

Altri strumenti finanziari

2.15 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.16 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.17 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché warrants.

2.18 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.19 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del

TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

4.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per ri-

chiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “**disciplina richiamata**”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.

- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata.
- 4.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo

dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 5.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.
- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5)-BIS ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o

di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SULL'EURONEXT GROWTH MI- LAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").

7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono de-

liberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

- 8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, se previsto nell'avviso di convoca-

zione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

- 8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.
- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-

to.

- 8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

- 8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. Oltre alla Assemblea convocata con modalità di intervento unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento di telecomunicazione, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o di propri collaboratori, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svol-

- gimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.
- 8.17. Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.
- 8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

- 8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.
- 8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.
- 8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.
- 8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

- 8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle so-

cietà partecipate.

- 8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
- 8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
 - (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
 - (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

- 8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e

dal presente Statuto.

- 8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
- 8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

- 9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

- 9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.
- 9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
- 9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

- 9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
- 9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo , del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 9.13. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali

dei candidati e il loro curriculum vitae;

- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

9.14. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9.15. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

9.16. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispet-

to delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- 9.17.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.18.** In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.19.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20.** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euro-next Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 9.21.** È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.22.** In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.23.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più ammini-

stratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Resta inteso che, in caso di conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato da parte dell'Assemblea dei Soci, non si applicherà la procedura delle liste qualora tale amministratore resta in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di

Amministrazione possono essere validamente tenute in parte ovvero, ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza.

È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione che provvederà alla formazione del verbale, sia presente nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e sia nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la

Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.54. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

10) COLLEGIO SINDACALE

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.

10.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata

a deliberare sulla nomina dei sindaci.

10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

- 10.14.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 10.15.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.16.** La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 10.20.** In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 10.21.** In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

- 10.22.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di

uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ziale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

- 12.3.** Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

- 12.4.** La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
- 12.5.** La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13) RECESSO

- 13.1.** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusiva-

mente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14) PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

15) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal

presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.

15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

STATUTO

-

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata "**Destination Italia S.p.A.**" ("la **Società**").

Sede e domicilio dei soci

- 1.2. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.
- 1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

- 1.5. La Società ha per oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.
- 1.6. In particolare, la Società potrà: contribuire, attraverso iniziative opportune, quali ad esempio corsi di formazione o perfezionamento, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività turistica in Italia e all'estero; promuovere specifiche iniziative che valgano a sollecitare l'impegno dello stato e degli enti pubblici per un programma di intervento e di provvidenza che facilitino la costruzione e lo sviluppo di strutture turistiche a carattere sociale; contribuire in generale alla diffusione e propaganda di principi etici sociali a cui si ispira l'attività turistica come strumento di emancipazione di sviluppo culturale e di miglioramento delle relazioni tra i popoli.
- 1.7. La Società ha inoltre per oggetto: (A) la promozione, l'organizzazione, la realiz-

zazione e la vendita di attività turistiche attraverso l'integrazione dell'offerta turistica italiana, e l'aggregazione dei relativi operatori, sia attraverso i tradizionali canali distributivi sia per mezzo dei c.d. strumenti di vendita online e attraverso le reti internet; (B) l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, la rappresentanza di linee aeree, ferroviarie e marittime; la gestione per conto proprio o di terzi, di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, mense, minigolf, discoteche, rifugi montani, villaggi turistici, impianti sportivi, camping, ostelli, residences e simili, di escursioni, visite guidate e biglietterie, sia in Italia che all'estero; (C) l'organizzazione di gare sportive; (D) l'organizzazione, la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, fiere, mostre, manifestazioni; (E) l'autonoleggio a breve e lungo termine, con e senza autista; (F) la rappresentanza industriale e commerciale, con e senza deposito, di servizi di autonoleggio e servizi turistici; (G) la produzione e la commercializzazione di software volti alla gestione delle attività di cui al presente oggetto sociale; (H) l'edizione e la pubblicazione di libri e riviste volti alla divulgazione delle attività sociali (con espressa esclusione della stampa quotidiana); (I) più in generale, la vendita di servizi alberghieri, pacchetti turistici, attività culturali ed esperienziali (come ad esempio musei, eventi, escursioni, corsi di artigianato e di cucina, attività ludiche e sportive), servizi di biglietteria, trasporti privati e locali, nonché servizi d'informazione, attrazione e intrattenimento; (L) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) dei territori italiani e la vendita di beni e servizi nei predetti settori, nonché più in generale di ogni attività di cui al presente oggetto sociale, attraverso lo strumento del commercio elettronico o altre forme; (M) la prestazione di servizi di informazione e consulenza, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, a soggetti terzi (anche stranieri) per operare nel settore turistico all'interno del mercato italiano; (N) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) e la vendita, sia in proprio che per conto terzi, di articoli di enogastronomici e alimentari, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori in generale, articoli da regalo, articoli sportivi e attrezzature per lo sport;

- 1.8. La Società svolgerà le attività di promozione turistica con attenzione anche alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori di nicchia ed alle sinergie con l'attrattività di prodotti italiani quali quelli nei settori della moda, del design e

dell'enogastronomia.

- 1.9.** La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.
- 1.10.** Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

- 1.11.** La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

- 2.1.** Il capitale della Società è di Euro 11.753.865,92 (undicimilioni settecentocinquantatremila ottocentosessantacinque virgola novantadue), ripartito in n. 18.432.228 (diciottomilioni quattrocentotrentadueemila duecentoventotto) azioni ordinarie, prive del valore nominale.
- 2.2.** L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il pe-

riodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 29 luglio 2021, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui al comma precedente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024".

2.3. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., entro il termine finale del 30 giugno 2024.

2.4. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di emettere, in via scindibile, in una o più *tranche*, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, denominato "Destination Italia POC 2023-2028", di ammontare nominale complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante emissione di massime n. 1.000 (mille) obbligazioni di valore nominale unitario pari euro 3.000,00 (tremila/00), convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di conversione:

$$Ac = Vn / \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

dove:

"Ac" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

"Vn" indica il valore nominale di ciascuna obbligazione;

“Prezzo di Sottoscrizione” indica il maggiore tra: (i) Euro 2,00 (“Floor”); e (ii) la media semplice dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società presso l’Euronext Growth Milan nei 10 mesi precedenti la Data di Conversione come pubblicato da Borsa Italiana (“Media Prezzi Negoziazione”), fino ad un valore massimo di Euro 5,00 per azione (“Cap”) (essendo inteso che ove la Media Prezzi Negoziazione eccedesse il Cap, si prenderà in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione esclusivamente il Cap), applicando alla Media Prezzi Negoziazione uno sconto del 10% (“Sconto”).

Il Prezzo di Sottoscrizione, calcolato come sopra previsto, sarà arrotondato al centesimo di euro (Euro 0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore).

L’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato “Destination Italia POC 2023-2028”, in via scindibile, di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ai seguenti termini e condizioni: (i) le azioni di nuova emissione sono riservate ai portatori delle obbligazioni “Destination Italia POC 2023-2028” che esercitino il diritto di conversione durante il Periodo di Conversione come definito dal regolamento del prestito obbligazionario “Destination Italia POC 2023-2028” e in ragione del Rapporto di Conversione di cui *supra*; (ii) il termine finale di sottoscrizione ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., è fissato al 31 dicembre 2028; (iii) qualora l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il predetto termine finale di sottoscrizione, il capitale sociale risulterà aumentato dell’importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

- 2.5.** L’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2028 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 2.707.349,76, (duemilionesettecentomilasettetrecentoquarantanove virgola settantasette) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.230.234 (quattromilioniduecentotren-

tamiladuecentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Long Term Incentive Plan Destination Italia", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo pari a 0,95 (zero virgola novantacinque) Euro per azione.

2.6. L'Assemblea straordinaria in data 9 dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 9 dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utiliz-

zate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

Azioni

2.7. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il “TUF”).

2.8. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2.9. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto di seguito indicato, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.

2.10. In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a 5 voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla record date di cui all'articolo 83-*sexies* TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2024 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso (“**Richiesta**”), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata

effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla *record date* alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla predetta *record date*. Successivamente a tale data l'avente diritto potrà quindi esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso

o gratuito delle azioni, restando inteso che per “cessione” si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

- 2.11. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.12. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.13. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).
- 2.14. Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell’art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell’art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 2.10** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 2.11** I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12** Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 2.13** In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 2.14** È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, me-

diante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

Altri strumenti finanziari

2.15 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.16 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.17 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché warrants.

2.18 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.19 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-

ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 4.1.** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “**disciplina richiamata**”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.
- 4.2.** Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che

attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l’ammontare complessivo dei diritti di voto.
- 4.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione e dei diritti di voto, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale con diritto di voto che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione o i diritti di voto hanno subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le delibera-

zioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7. Le azioni ovvero i diritti di voto per i quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la **“Disciplina Richiamata”**) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

5.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (cioè anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5)-BIS ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-*bis.1* A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-*bis.2* In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ SULL'EURONEXT GROWTH MI- LAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in assemblea, e non dei diritti di voto.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli

siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1.** Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2.** Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").
- 7.3.** In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- 7.4.** Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5.** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presen-

za di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24

Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

- 8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto non-

ché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

- 8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica.
- La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n.58/98 ("**TUF**"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi

dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. Oltre alla Assemblea convocata con modalità di intervento unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento di telecomunicazione, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o di propri collaboratori, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

8.17. Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubbli-

cazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

- 8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

- 8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.
- 8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.
- 8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.
- 8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

- 8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.
- 8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

- 9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

- 9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.
- 9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
- 9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

- 9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certifi-

cazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 9.9.** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.10.** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
- 9.11.** Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 9.12.** Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo , del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 9.13.** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
 - (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso

il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

- 9.14.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 9.15.** Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 9.16.** Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 9.17.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.18.** In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso

della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

- 9.19.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20.** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euro-next Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 9.21.** È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.22.** In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.23.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Resta inteso che, in caso di conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato da parte dell'Assemblea dei Soci, non si applicherà la procedura delle liste qualora tale amministratore resta in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.

- 9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
- 9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

- 9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
- 9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
- 9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
- 9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in parte ovvero, ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza.
- È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:
- (i) che almeno il segretario della riunione che provvederà alla formazione del verbale, sia presente nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto

un luogo fisico, e sia nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;

- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la de-

finizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

- 9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

- 9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
- 9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

- 9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
- 9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

- 9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
- 9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
- 9.54. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare

gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

10) COLLEGIO SINDACALE

- 10.1.** Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
- 10.2.** Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.
- 10.3.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

- 10.4.** La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- 10.5.** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
- 10.6.** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 10.7.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 10.8.** Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 10.9.** In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, compro-

vata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13

punto (i) del presente articolo.

10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

12.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

12.4. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di

rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

- 12.5.** La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13) RECESSO

- 13.1.** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.2.** Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.

- 13.3.** Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di

vincoli alla circolazione delle azioni.

- 13.4.** Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5.** Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6.** Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7.** Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8.** In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14) PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1.** I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2.** Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1.** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2.** La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3.** La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:
- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
 - (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 * art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto **Dottor Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al 04 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero 142 (centoquarantadue) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico *nei miei atti*, firmato ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, sette gennaio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Mathias Bastrenta